



COMUNE DI BAONE

Provincia di Padova

NUMERO 5
ORIGINALE

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 38 del 27-10-11

Sessione Straordinaria di Prima convocazione -Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE DEL MONTE CERVO E DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA

L'anno duemilaundici addì ventisette del mese di ottobre alle ore 19:30, presso la sede di VILLA MANTUA BENAVIDES, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

Cognome e nome	Presenza	Cognome e nome	Presenza
CORSO FRANCESCO	P	TARGA FABIO	A
BAU' ANTONELLA	P	MENESELLO FRANCESCO	P
FORTIN FRANCESCA	P	MAGAROTTO EMILIANO	P
IODI CHIARA	P	MAGAROTTO ZELINDA	P
VERONESE MARCO	P	BERTON ELISA	P
BUSINAROLO ELENA	P	PUATO AURELIO	P
MARTELLO MICHELE	P	BOVO FEDERICO	P
ROSSATO DANILO	P	PERINELLO PIERLUIGI	A
TEMPORIN MICHELE	P		

FERRARETTO MATTEO Assessore esterno X Presente Assente
CORO' ALBERTO Assessore esterno X Presente Assente

Assiste alla seduta: CHIRICO GIUSEPPA Segretario del Comune.

Il Presidente CORSO FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

Vengono designati tre scrutatori Sigg.

VERONESE MARCO
MENESELLO FRANCESCO
BOVO FEDERICO

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
CORSO FRANCESCO



Il Segretario Comunale
CHIRICO GIUSEPPA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 - TUEL - D.Lgs. 267/00

N. 535 Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Comunale il

1 8 NOV. 2011

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Addì 1 8 NOV. 2011 Il SEGRETARIO COMUNALE
Il [firma]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 - TUEL - D.Lgs. 267/00

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Comunale, è divenuta ESECUTIVA il

29 NOV. 2011

Addì 25 GEN. 2012
Il Segretario Comunale
Il [firma]

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'attività di riqualificazione del Monte Cero e di realizzazione e gestione delle strutture e degli impianti di diffusione televisiva e radiofonica.

PROPOSTA di deliberazione per il CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 6 aprile 2010, esecutiva, è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto, l'Ente Parco Colli Euganei ed il Comune di Baone per il riordino del sistema di antenne radiotelevisive site sul Monte Cero;

RISCONTRATO che in data 7 aprile 2010 è stato formalmente stipulato il Protocollo repertoriato al n. 24729 degli atti della Regione Veneto e che lo stesso protocollo prevedeva la costituzione di una forma associativa per perseguire gli scopi stabiliti nel dettaglio del sopra richiamato protocollo d'intesa;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 4 aprile 2011, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra l'Ente Parco dei Colli Euganei ed il Comune di Baone per il riordino del sistema di antenne radiotelevisive sul Monte Cero;

CONSIDERATO che in data 8 aprile 2011 si è proceduto alla sottoscrizione dell'accordo tra Ente Parco Colli Euganei e Comune di Baone, il quale prevede all'art. 3.2, lett. i) la predisposizione di apposito regolamento volto a disciplinare le forme e le modalità di utilizzo del Traliccio, nonché all'art. 3.2, lett. i~~o~~) l'individuazione, mediante apposita procedura da espletare ai sensi di legge, di un terzo soggetto cui affidare l'adeguamento strutturale, o alternativamente la realizzazione, la manutenzione del Traliccio e la gestione dei rapporti con i soggetti che saranno ammessi all'installazione dei propri ripetitori;

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina dell'attività di riqualificazione del Monte Cero e di realizzazione e gestione delle strutture e degli impianti di diffusione televisiva e radiofonica così come riportato nel testo allegato sub. "B" che si compone di n. 10 (dieci) articoli il quale è già stato oggetto di approvazione e discussione da parte dell'Ente Parco dei Colli Euganei;

RITENUTO di provvedere all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'attività di riqualificazione del Monte Cero e di realizzazione e gestione delle strutture e degli impianti di diffusione televisiva e radiofonica;

CONSIDERATO:

- che l'art. 30 del TUEL prevede la possibilità di convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi;
- che si ritiene di affidare all'Ente Parco Colli, previa convenzione da approvare dalla Giunta Comunale, la gestione della procedura negoziale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione della struttura di sostegno, impianti e ripetitori radiotelevisivi sul Monte Cero in località Calaone, secondo i seguenti criteri:
 - a) la convenzione ha come oggetto lo svolgimento della procedura negoziale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione della struttura di sostegno, impianti e ripetitori radiotelevisivi sul Monte Cero in località Calaone;
 - b) l'Ente capofila per il procedimento viene individuato nell'Ente Parco Colli Euganei, a cui viene affidato la gestione completa dell'iter procedurale (predisposizione capitolato, avviso di gara, nomina commissione di gara);

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli artt. 24 e 25 dello Statuto del Comune, i quali tutti definiscono le competenze del Consiglio Comunale, dando atto che sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del TUEL, come da foglio qui allegato in sub. A),

Entra il Consigliere Bau' Antonella

Il Sindaco chiede al Capogruppo di minoranza di dare lettura della mozione (all. A-bis).

Il Sindaco risponde a sua volta dando lettura di un atto (all. B-bis).

Puato " *Ieri ho informato gli uffici che non potevo partecipare alla commissione , piu' che dalla commissione statuto e regolamenti sarebbe stato opportuno che l'esame di questo regolamento fosse gestito dalla commissione urbanistica.* "

Il Sindaco: " *recepisco le motivazioni di Puato ma faccio presente che la commissione si e' costituita ieri sera ed ha discusso il regolamento individuando alcuni emendamenti di cui tratteremo.* "

Magarotto ribadisce che sarebbe stato opportuno che tale regolamento fosse esaminato dalla commissione urbanistica.

Sia il Sindaco che il Presidente della commissione ribadiscono che in questa fase si e' ritenuto opportuno che tale regolamento venisse esaminato dalla commissione statuto e regolamenti.

Interviene il presidente del comitato antenne Daniele Ilacqua il quale afferma che c'e' sempre stata una stretta collaborazione con il Sindaco e l'Amministrazione .

Il Sindaco pone i voti la mozione che da' il seguente esito:

favorevoli alla mozione 4 (Magarotto E., Magarotto Z., Puato, Bovo) contrari i restanti n. 10.

Prima di illustrare il regolamento il Sindaco chiede all'Assessore Campagnolo il suo intervento.

Campagnolo: " *Vi porto i saluti del Presidente Ente Parco che si scusa per la sua assenza dovuta a motivi personali . Affermo che quando ci siamo insediati la questione antenne era molto incerta, con il vs. Sindaco abbiamo iniziato un percorso con un programma ben preciso da definire il piu' presto possibile.*

Se non rispettiamo i tempi rischiamo di perdere il contributo della Regione pari a 500.000,000 Euro.

E' necessario approvare il presente regolamento per la disciplina di riqualificazione del Monte Cero al fine di attivare la procedura di gara. "

Il Sindaco illustra il contenuto del regolamento annunciando i tre emendamenti agli artt. 9,7 ,4.a terza riga discussi nella commissione statuti e regolamenti.

Magarotto Z. " propone per primo un emendamento all'art.8 come di seguito descritto garantendo la costante consultazione pubblica.

Secondo emendamento all'art.9 – copia di dichiarazione ministeriale.

Entra Berton Elisa .

Il Sindaco dopo aver dichiarato che c'e' l'impegno di conseguire come obiettivo la salvaguardia della salute attraverso la riduzione della potenza , pone ai voti gli emendamenti:

PRIMO EMENDAMENTO:

ART.9 AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE POSTAZIONI E CHE NON POTRANNO ESSERE ALLOCATI IN ALTRI SITI.

PRESENTI 15 FAVOREVOLI 15

SECONDO EMENDAMENTO:

ART. 7 LIMITI DI ESPOSIZIONE - Potranno, a discrezione del Comune e del Parco, non dar luogo a contestazioni eventuali superamenti che si mantengano all'interno della fascia di incertezza di misura prevista dal costruttore

PRESENTI 15 FAVOREVOLI 15

TERZO EMENDAMENTO :

ART.4 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO – punto a terza riga : “altre tipologie di impianti radioelettrici di pubblica utilita’”

PRESENTI 15 FAVOREVOLI 15

QUARTO EMENDAMENTO:

ART. 8 – MONITORAGGIO E CONTROLLI - “garantendo la costante consultazione pubblica”

PRESENTI 15 FAVOREVOLI 15

QUINTO EMENDAMENTO:

ART.9 “COPIA DELL’ AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE” ANZICHE’ “APPOSITA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA”.

AL TERMINE SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DEL REGOLAMENTO EMENDATO

Il quale da’ la seguente votazione:

PRESENTI 15 FAVOREVOLI 10 CONTRARI 0 ASTENUTI 5

Magarotto Emiliano motiva la sua astensione per delle perplessita’ relative all’ingresso di nuovi operatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di Regolamento così come allegata;
Richiamando la votazione sopra riportata

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per la disciplina dell’attività di riqualificazione del Monte Cero e di realizzazione e gestione delle strutture e degli impianti di diffusione televisiva e radiofonica, composto di n. 10 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato sub. B);
- 2) di affidare all’Ente Parco Colli Euganei lo svolgimento della procedura negoziale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione della struttura di sostegno, impianti e ripetitori radiotelevisivi sul Monte Cero in località Calaone, previa sottoscrizione di apposita convenzione, il cui schema dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale secondo i criteri sopra riportati;
- 3) di dare atto, infine, che il Regolamento di cui al punto precedente entra in vigore il giorno successivo al decimo di pubblicazione, con esito favorevole. Il regolamento verrà, per solo fatto conoscitivo, ripubblicato all’Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni.
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , ultimo comma del TUEL, D. LGS 267/00, con separata e medesima votazione.



COMUNE di BAONE
Provincia di Padova

Allegato sub. A alla deliberazione di

Consiglio Comunale

n. 38 del 27-10-2011

Giunta Comunale

PARERI
(Art. 49 – TESTO UNICO ENTI LOCALI – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE DEL MONTE CERO E DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA.

SETTORE n. 3 UFFICIO TECNICO

PARERE SOLA REGOLARITÀ TECNICA: SI ESPRIME PARERE:

FAVOREVOLE
vedi in visione delegata

CONTRARIO

Li 24.10.2011

 **IL RESPONSABILE del SERVIZIO**
Baraldi geom. Antonio


SETTORE n. 2 – SERVIZIO FINANZIARIO/RAGIONERIA

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE: SI ESPRIME PARERE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 24.10.2011

 **IL RESPONSABILE del SERVIZIO**
Schivo Sonja



COMUNE di B A G N O L I S C A L O
Provincia di Padova

Allegato sub. c) al parere di regolarità tecnica'

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE DEL MONTE CERO E DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA.

A parere di questo ufficio e' opportuno integrare l'art.4 denominato "obblighi dell'affidatario del servizio", al punto a) , terza riga (impianti di diffusione televisiva e radiofonica , aggiungendo: "altre tipologie di impianti radioelettrici " in quanto gia esistenti .

di PUBBLICA UTILITA' ←

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
(Antonio Baraldo)

5)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE
DEL MONTE CERO E DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE E
DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA**

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le forme e le modalità di realizzazione, adeguamento, gestione, utilizzo, manutenzione e controllo della struttura (di seguito **traliccio**) da installare sul Monte Cero e destinata ad ospitare gli impianti di diffusione televisiva e radiofonica, in conformità a quanto stabilito dall'Accordo (di seguito **Accordo**) sottoscritto in data 08/04/2011 dal Comune di Baone (di seguito **Comune**) e dal Parco Regionale dei Colli Euganei (di seguito **Parco**).

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Il Comune e il Parco, in base alle rispettive competenze, individuano, mediante procedura da espletare ai sensi di legge, il soggetto cui affidare le opere di realizzazione del traliccio ubicato sul Monte Cero deputato alla allocazione degli impianti di diffusione televisiva e radiofonica, nonché la gestione del servizio e dei rapporti con i soggetti che saranno ammessi all'installazione dei ripetitori.

L'affidatario del servizio, per tutta la durata del rapporto, assume gli impegni meglio specificati negli articoli che seguono nonché nel contratto che verrà stipulato con il Comune e il Parco.

ART. 3

DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune e il Parco stabiliscono, negli atti preordinati all'individuazione del soggetto affidatario del servizio e nel successivo contratto con l'affidatario medesimo, la durata dell'affidamento in conformità a quanto previsto dall'Accordo, ferma restando la facoltà dei predetti Enti di revocare l'affidamento e recedere dal contratto ovvero di dichiarare risolto il contratto stesso nelle ipotesi di cui al successivo art. 10. Gli atti della procedura di individuazione del soggetto affidatario del servizio potranno stabilire che, alla scadenza del termine di durata previsto, il contratto di affidamento venga rinnovato per un egual periodo, previa motivata determinazione del Comune e del Parco.

I terreni oggetto di affidamento, ove non già di proprietà comunale, verranno ceduti a titolo gratuito al Comune e al Parco come condizione preliminare per l'affidamento all'atto della stipula del

contratto con l'affidatario del servizio. Alla scadenza del termine stabilito nel contratto stipulato con l'affidatario del servizio; le strutture e gli impianti realizzati ed installati in esecuzione del contratto medesimo dovranno essere ceduti gratuitamente al Comune e al Parco, che potranno imporre all'affidatario uscente la rimozione a propria cura e spese di tutte le strutture e le apparecchiature ritenute non più funzionali all'espletamento del servizio. In caso di inadempimento dell'affidatario provvederanno direttamente il Comune e il Parco con spese a carico dell'affidatario medesimo. Nel caso in cui sopravvengano modifiche della normativa comunitaria, nazionale o regionale in contrasto con le previsioni del presente Regolamento e/o del contratto con l'affidatario, il Comune e il Parco dovranno adeguare il contenuto di tali atti in modo da renderli conformi alla disciplina sopravvenuta.

ART. 4

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

In conformità a quanto stabilito dall'Accordo, l'affidatario assume nello svolgimento del servizio i seguenti obblighi:

- a) realizzare un nuovo traliccio sul Monte Cero su area appositamente individuata dal Comune e dal Parco, ed in conformità alle indicazioni progettuali fornite dai medesimi Enti, al fine di consentire l'idonea allocazione degli impianti di diffusione televisiva e radiofonica e altre tipologie di impianti radioelettrici di pubblica utilità, nonché realizzare tutte le strutture accessorie e di servizio a tal fine necessarie;
- b) realizzare i sistemi di antenna per la diffusione televisiva e radiofonica con le caratteristiche tipologiche e costruttive indicate dal Comune e dal Parco e nel rispetto delle norme di settore;
- c) recintare a propria cura e spese fino ad un'altezza non inferiore a mt. 2,00 l'area di pertinenza del traliccio;
- d) eseguire a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del traliccio, delle strutture e degli impianti, nonché gli interventi di messa a norma e di miglioramento, secondo le modalità che verranno previste dal Comune e dal Parco in apposito capitolato tecnico e previo ottenimento da parte dei predetti Enti dei titoli abilitativi eventualmente richiesti dalla normativa vigente;
- e) versare al Comune e al Parco il corrispettivo di cui al successivo art. 6;
- f) concedere in locazione agli operatori in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9 spazi e postazioni adeguate ad ospitare sul traliccio gli impianti di diffusione televisiva e radiofonica, stipulando con gli operatori medesimi apposita convenzione scritta che dovrà

- espressamente prevedere l'accettazione del presente Regolamento ed il cui testo dovrà essere preventivamente approvato dal Comune e dal Parco;
- g) garantire nell'affidamento degli spazi e delle postazioni, di cui alla precedente lett. e), l'assegnazione agli impianti di operatori televisivi e radiofonici già presenti sul Monte Cero;
 - h) riscuotere dagli operatori affidatari degli spazi e delle postazioni il canone di locazione;
 - i) vigilare sul rispetto delle convenzioni stipulate con gli affidatari degli spazi e delle postazioni, riferendo per iscritto a Comune e Parco, con cadenza semestrale, gli esiti dei controlli eseguiti;
 - j) iniziare ed ultimare i lavori di adeguamento o realizzazione delle opere nei termini stabiliti da Comune e Parco, previo ottenimento dei necessari titoli abilitativi da parte dei medesimi Enti;
 - k) abbattere a propria cura e spese tutti i tralicci abusivi e le relative strutture di supporto esistenti sul Monte Cero, smaltire il relativo materiale di risulta ed effettuare a propria cura e spese la ricomposizione ambientale del sito, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dal Comune e dal Parco;
 - l) realizzare a propria cura e spese, al fine di verificare il rispetto dei limiti di esposizione di cui al successivo art. 7, due centraline fisse di controllo continuativo, di cui una sulla sommità del Monte Cero e una nell'abitato di Calaone che consentano il monitoraggio delle emissioni complessive. La centralina realizzata nell'abitato di Calaone deve consentire anche il monitoraggio delle singole emissioni.
 - m) rispettare e far rispettare dagli operatori locatari degli spazi e delle postazioni tutte le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza;
 - n) fornire a Comune e Parco, con cadenza semestrale, il rendiconto dei costi e delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;
 - o) trasferire gratuitamente al Comune e al Parco, preliminarmente alla stipula del contratto, i terreni oggetto di affidamento, ove non già di proprietà comunale, e alla scadenza del contratto le strutture e gli impianti realizzati ed installati in esecuzione del contratto medesimo;
 - p) richiedere la preventiva, vincolante, autorizzazione del Comune e del Parco prima di affidare gli spazi e le postazioni sul traliccio ad emittenti radiotelevisive non attualmente censite sul Monte Cero dal Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento Comunicazioni; in mancanza della predetta autorizzazione gli eventuali contratti di locazione di spazi e postazioni stipulati dall'affidatario del servizio con emittenti non attualmente censite sul Monte Cero saranno inefficaci nei confronti del Comune e del Parco.

ART. 5

OBBLIGHI DEL COMUNE E DEL PARCO

Il Comune ed il Parco, ciascuno in base alle rispettive competenze, assumono i seguenti obblighi:

- a) garantire all'affidatario del servizio, per tutta la durata dell'affidamento, la disponibilità del terreno su cui dovrà essere realizzato il nuovo traliccio;
- b) rilasciare all'affidatario del servizio, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia ed ambientale vigente, i titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi previsti;
- c) garantire in qualsiasi momento all'affidatario del servizio l'accesso all'area oggetto di affidamento e alle relative strutture di pertinenza per le necessità legate all'espletamento del servizio medesimo;
- d) garantire all'affidatario del servizio, per tutta la durata dell'affidamento, la disponibilità e il godimento del traliccio e delle connesse strutture ed impianti;
- e) fornire all'affidatario del servizio le indicazioni progettuali necessarie per la realizzazione del traliccio e dei sistemi di antenne, nonché per la gestione della struttura e per la realizzazione e gestione degli impianti connessi;
- f) stabilire in un apposito capitolato tecnico i criteri e le modalità delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del traliccio, delle strutture e degli impianti, nonché degli interventi di messa a norma e di miglioramento;
- g) fornire all'affidatario del servizio tutte le prescrizioni e le indicazioni necessarie per l'abbattimento dei tralicci abusivi e delle relative strutture di supporto esistenti sul Monte Cero e per i conseguenti interventi di ricomposizione ambientale;
- h) riscuotere dall'affidatario del servizio il corrispettivo di cui al successivo art. 6;
- i) effettuare tutti i controlli necessari ed opportuni per garantire il rispetto del presente Regolamento, del contratto stipulato con l'affidatario del servizio e delle convenzioni sottoscritte tra l'affidatario medesimo e gli operatori cui verranno dati in locazione gli spazi e le postazioni.

ART. 6

CORRISPETTIVO DOVUTO DALL'AFFIDATARIO AL COMUNE E AL PARCO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo, l'affidatario del servizio è obbligato a versare al Comune e al Parco un corrispettivo per l'affidamento.

Il corrispettivo di cui al comma che precede verrà determinato dal Comune e dal Parco tenendo in considerazione, tra l'altro, i valori di mercato del servizio riscontrati in analoghe fattispecie, gli oneri complessivi posti a carico del soggetto affidatario nonché la remuneratività del servizio medesimo.

Il predetto corrispettivo potrà essere oggetto di offerta migliorativa in sede di procedura di scelta dell'affidatario del servizio.

Il corrispettivo di cui al presente articolo dovrà essere versato dall'affidatario del servizio con cadenza annuale entro il giorno 30 del mese di giugno dell'anno successivo al periodo di maturazione del corrispettivo medesimo. È comunque facoltà delle parti prevedere scadenze di pagamento diverse nel contratto di affidamento del servizio. In caso di mancato rispetto della scadenza di pagamento il corrispettivo dovuto sarà maggiorato di interessi pari al tasso legale incrementato del 2%. Decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo Comune e Parco potranno dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di affidamento ai sensi del successivo art. 10.

L'importo del predetto corrispettivo verrà aggiornato ogni due anni, a decorrere dal primo anno di affidamento, a seguito di semplice comunicazione del Comune e del Parco, in misura pari al 100% delle variazioni dell'indice ISTAT verificatesi nei due anni precedenti.

In conformità a quanto stabilisce l'art. 6.3. dell'Accordo, gli introiti derivanti dal pagamento del corrispettivo dovranno essere ripartiti tra il Comune e il Parco nella misura del 50% ciascuno.

In conformità a quanto stabilisce l'art. 6.4. dell'Accordo, la quota spettante al Parco sarà versata al Comune a titolo di contributo indennitario per i costi da quest'ultimo Ente sostenuti per l'attività legale espletata per la repressione dell'abusivismo sul Monte Cero fino ad un massimo del 50 % delle spese legali documentate.

ART. 7

LIMITI DI ESPOSIZIONE

In conformità a quanto stabilito dall'art. 7.2. dell'Accordo, i limiti di esposizione radioelettrica non dovranno essere superiori sulla sommità del Monte Cero (nelle aree accessibili alla popolazione) ai limiti previsti come obiettivi di qualità dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, vale a dire 6 volt/metro, e non dovranno essere superiori al limite di un volt/metro nell'abitato di Calaone.

Il mancato rispetto di ciascuno dei predetti limiti, accertato in contraddittorio con l'affidatario del servizio, costituisce causa di risoluzione dell'affidamento ai sensi del successivo art. 10, salvo che l'affidatario medesimo non assicuri, entro e non oltre 5 gg. dalla contestazione, per un massimo di tre volte, la riduzione a conformità delle emissioni degli impianti.

Potranno, a descrizione del Comune e del Parco, non dare luogo a contestazioni eventuali superamenti che si mantengano all'interno della fascia di incertezza di misura prevista dal costruttore.

ART. 8

MONITORAGGIO E CONTROLLI

Ai sensi di quanto stabilisce il precedente art. 4 lett. 1), l'affidatario del servizio dovrà realizzare a propria cura e spese, al fine di verificare il rispetto dei limiti di esposizione di cui al precedente art. 7, due centraline fisse di controllo continuativo, di cui una sulla sommità del Monte Cero e una nell'abitato di Calaone che consentano il monitoraggio delle emissioni complessive. La centralina realizzata nell'abitato di Calone deve consentire anche il monitoraggio delle singole emissioni, garantendo la costante consultazione pubblica.

Il Comune e il Parco potranno verificare in ogni momento, anche attraverso autonomi controlli, il rispetto dei predetti limiti e dovranno comunque avere accesso diretto ai dati forniti dalle centraline. Restano ferme le competenze e le funzioni del Collegio di Vigilanza e Controllo di cui all'art. 8 dell'Accordo.

ART. 9

AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE POSTAZIONI

In conformità a quanto stabiliscono il precedente art. 4 e l'art. 5 dell'Accordo, l'affidatario del servizio è obbligato a concedere in locazione agli impianti di operatori presenti sul Monte Cero in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, spazi e postazioni adeguate ad ospitare sul traliccio gli impianti di diffusione televisiva e radiofonica, stipulando con gli operatori medesimi apposita convenzione scritta, il cui testo dovrà essere preventivamente approvato dal Comune e dal Parco, che dovrà espressamente prevedere l'accettazione del presente Regolamento e dovrà disciplinare obblighi, oneri e doveri degli operatori medesimi.

Gli spazi e le postazioni potranno essere concessi in locazione solo ad operatori titolari di atti autorizzativi del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni da attestare con apposita dichiarazione costitutiva copia della autorizzazione ministeriale che dovrà essere allegata alla relativa convenzione.

L'affidatario dovrà concedere in locazione gli spazi e le postazioni agli impianti di operatori che risultino già allocati sul Monte Cero e che non potranno essere allocati in altri siti, anche in strutture abusive, purché censiti dal Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento Comunicazioni. In conformità a quanto stabilito dal precedente art. 4 lett. p), l'affidatario dovrà richiedere la preventiva, vincolante, autorizzazione del Comune e del Parco prima di affidare gli spazi e le

postazioni sul traliccio ad impianti di emittenti radiofoniche e televisive non attualmente presenti sul Monte Cero censite dal Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento Comunicazioni; in mancanza della predetta autorizzazione gli eventuali contratti di locazione di spazi e postazioni stipulati dall'affidatario del servizio con emittenti non attualmente censite sul Monte Cero saranno inefficaci nei confronti del Comune e del Parco.

Il contratto di locazione degli spazi e delle postazioni dovrà prevedere i seguenti elementi:

- accettazione del presente Regolamento da parte dell'operatore locatario;
- modalità di installazione degli impianti di diffusione radiotelevisiva;
- durata del contratto stabilita in un numero di anni non superiore alla durata del contratto di affidamento del servizio. Nell'ipotesi in cui intervengano la revoca, il recesso, la risoluzione o comunque la cessazione per qualsiasi causa del contratto di affidamento del servizio tra Comune e Parco e soggetto affidatario, il contratto di locazione si risolverà automaticamente di diritto senza riconoscimento di alcun indennizzo a favore dell'operatore locatario, sempre che Comune e Parco non decidano di subentrare nel contratto medesimo;
- corrispettivo dovuto dall'operatore locatario all'affidatario del servizio, che dovrà essere stabilito tenendo conto dei correnti valori di mercato, dei costi sostenuti dall'affidatario medesimo e dei servizi erogati;
- clausola, da approvarsi per iscritto come previsto dall'art. 1341 del codice civile, con cui l'operatore locatario si obbliga per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a non costituire diritti di godimento a favore di terzi sullo spazio o postazione concessa in locazione ovvero sulle apparecchiature ed impianti installati;
- accettazione della multigestione senza ostacolare l'irradiazione altrui.

Qualsiasi clausola o pattuizione del contratto di locazione che si ponga in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo sarà inefficace nei confronti del Comune e del Parco.

In caso di richiesta motivata del Comune o del Parco, l'affidatario del servizio dovrà rendere disponibile tutta la documentazione afferente ai contratti di locazione degli spazi e delle postazioni.

L'affidatario del servizio dovrà trasmettere al Comune e al Parco mediante raccomandata A/R, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione di ciascun contratto di locazione, una dichiarazione attestante l'avvenuta sottoscrizione del contratto medesimo con l'indicazione dei dati relativi all'operatore locatario. Tale comunicazione costituirà documentazione essenziale ai fini del rilascio, da parte del Comune e del Parco, degli atti di assenso o titoli abilitativi necessari per l'installazione degli impianti.

ART. 10

RECESSO, REVOCA E RISOLUZIONE

Per rilevanti e sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico, ovvero per gravi motivi di ordine pubblico, il Comune e il Parco potranno revocare l'affidamento e recedere dal contratto senza alcun obbligo di indennizzo nei confronti dell'affidatario del servizio.

Il contratto di affidamento del servizio potrà altresì essere risolto per inadempimento dell'affidatario, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato versamento del corrispettivo di cui al precedente art. 6, una volta decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento;
- b) mancato rispetto dei limiti di esposizione di cui al precedente art. 7;
- c) mancato rispetto dei termini di inizio e/o ultimazione dei lavori di realizzazione del traliccio, ovvero realizzazione dei lavori medesimi senza la previa richiesta ed acquisizione dei prescritti titoli abilitativi o in violazione delle prescrizioni progettuali impartite da Comune e Parco;
- d) omessa realizzazione nel termine stabilito dei lavori di abbattimento dei tralicci abusivi e relative strutture di supporto nonché di ricomposizione ambientale del sito;
- e) mancata realizzazione delle centraline di cui al precedente art. 4 lett. m);
- f) violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 4 lett. f), g) e p) in merito alla concessione in locazione degli spazi e delle postazioni.

Nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento di cui al comma che precede, la dichiarazione di Comune e Parco di volersi avvalere della clausola risolutiva dovrà essere preceduta dalla contestazione dell'inadempimento all'affidatario, con assegnazione di un termine di 30 giorni per adempiere correttamente agli obblighi contrattuali ovvero presentare le proprie osservazioni. Per l'ipotesi di cui al precedente comma lett. b) rimane fermo il più ridotto termine di cui all'art. 7 ultimo comma, attesa la gravità della violazione. In caso di mancato adempimento nel termine o di mancata presentazione delle osservazioni, oppure qualora queste ultime siano ritenute non fondate, Comune e Parco potranno dichiarare risolto di diritto il contratto di affidamento del servizio. La dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa dovrà essere notificata, anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia all'affidatario del servizio sia agli operatori locatari degli spazi e delle postazioni per gli effetti di cui al precedente art. 9, comma 4, terzo

alinea. Nel caso in cui Comune e Parco non intendano subentrare nei contratti di locazione, dovrà essere assegnato agli operatori locatari un congruo termine per il completo rilascio dell'area e delle strutture.

Nei casi di revoca, recesso e risoluzione per inadempimento del contratto di affidamento del servizio, l'area, il traliccio e tutte le strutture e gli impianti rientreranno immediatamente nella piena disponibilità del Comune, senza corresponsione di alcun indennizzo per i lavori e le opere realizzate né all'affidatario né agli operatori locatari. Rimane in ogni caso salvo il diritto di Comune e Parco di chiedere ed ottenere dall'affidatario del servizio il risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati all'area, al traliccio, alle strutture ed agli impianti.

